

FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Piazza Pietro Annigoni 4
50122 Firenze
Tel +39 055 272011 r.a.
www.fipark.com

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

per i soggetti che intrattengono rapporti con Firenze Parcheggi s.p.a.

Premessa.

La presente informativa si rivolge a tutti i soggetti che siano legittimati ad effettuare le segnalazioni di illeciti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, affinché siano messi a conoscenza della procedura da seguire.

Per i dettagli si rinvia al Regolamento interno adottato dall'Organo Amministrativo in conformità al D.lgs. n. 24/2023.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito e sulla intranet aziendale;
- affissione nelle bacheche aziendali.

Canale di segnalazione interno

L'Azienda intende incentivare la segnalazione di condotte pregiudizievoli di cui il soggetto legittimato alla segnalazione sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo in danno dell'ente di appartenenza.

Per tutti coloro che siano legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali, la Società ha adottato un canale di segnalazione scritta, mediante l'invio di lettera a mezzo posta, mentre per ciò che concerne la segnalazione orale, il segnalante potrà chiedere di essere ricevuto dal gestore delle segnalazioni.

Soggetti legittimati alla segnalazione

- lavoratori subordinati (inclusi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017), inclusi ex dipendenti (se le Informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto) e candidati in fase di selezione;
- lavoratori autonomi e collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti persone fisiche della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

- dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti, di clienti, fornitori, subfornitori, e altri partner commerciali.

Oggetto della segnalazione

La Segnalazione deve concernere la violazione di disposizioni nazionali che:

a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:

- di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (internazionale, nazionale, regionale, locale), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente (si veda il D. Lgs. 24/2023, art. 1 "Ambito di applicazione oggettivo");
- dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico della Società, nei Principi di Comportamento della Società e nelle altre procedure della Società in materia di anticorruzione;
- del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, al Codice etico e al Codice disciplinare adottati dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01, delle Policy e delle Procedure della Società e dei principi di controllo interno;

e/o costituiscano:

b) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

e/o

c) violazione del diritto UE come indicate all'art. 2, comma 1, n. 3, 4 e 5 D. L.vo 24/2023, e quindi:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato, da intendersi come un riferimento dinamico, in quanto vanno adeguate al variare della normativa stessa) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) (si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) (Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione).

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle

norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6). In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate).

e/o

d) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) alla Società, ai suoi dipendenti e a terzi, quali ad esempio, fornitori, clienti, partner commerciali o la comunità esterna; e/o

e) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili che disciplinano la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative.

Sono escluse:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato).

Contenuto della segnalazione

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

Devono risultare chiari:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza, e la violazione che si ritiene concretizzata;
- le generalità (nominativo, ruolo) o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;

- eventuali documenti, o altri elementi, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale esistenza di persone correlate che abbiano diritto alla stessa tutela del Segnalante.

È consentita la segnalazione anonima purché circostanziata.

Procedura di segnalazione

Chi intende presentare una segnalazione whistleblowing deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Il soggetto che intende fare una **segnalazione scritta** dovrà procedere nel seguente modo:

- La comunicazione potrà essere inoltrata a mezzo posta all'indirizzo della Società in piazza Annigoni n. 4 – Firenze.

Il Segnalante dovrà inserire in una prima busta chiusa i propri dati identificativi, unitamente ad un proprio documento di identità; in una seconda busta chiusa sarà inserito l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa riportando, all'esterno, la dicitura “**Riservata al gestore della segnalazione**”.

Per ciò che concerne la segnalazione orale, il segnalante potrà chiedere di essere ricevuto dal gestore delle segnalazioni, Benedetta Lampredi (al n.ro 2720130).

Il soggetto segnalante che intende fare una **segnalazione orale**, dovrà richiedere al Segnalante un incontro diretto, che sarà garantito in un termine ragionevole, non superiore ai 15 gg.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante avrà riscontro scritto di questo.

Ove possibile e necessario, il Gestore delle Segnalazioni:

- manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiederà integrazioni;
- procederà all'istruzione della segnalazione;

In ogni caso, fornirà un riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'invio dell'avviso di ricevimento.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti), viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate “anonime”. Tali segnalazioni vengono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e laddove possano emergere fatti e situazioni specifici da poter relazionare a contesti determinati.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante viene successivamente identificata si applicano le misure di protezione previste dalla normativa.

Tutela della riservatezza

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze, e comunque nel rispetto della legge.

La legge prevede, infatti, specifiche garanzie a tutela della persona che segnala illeciti e sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure a sua tutela: in particolare, non può derivare alcuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 la Società osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

È infatti vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante e dei soggetti allo stesso assimilati sotto il profilo della tutela, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Canale di segnalazione esterno

La Segnalazione “esterna” può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove il canale di segnalazione interno alla società non risulta attivo o conforme alla legge, ovvero quando la segnalazione interna presentata non ha avuto seguito, quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, o, ancora la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

È, poi, prevista, la divulgazione pubblica”, tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro, ovvero la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o, ancora, la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Sistema sanzionatorio

Nell'ambito dell'adozione del presente Atto si prevede il seguente sistema sanzionatorio.

I comportamenti di seguito indicati, in quanto tenuti in violazione dei principi di cui al presente Atto, e delle normative ivi richiamate, sono ritenuti "illeciti disciplinari", e comunque, per quanto di competenza, sono sanzionabili:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate o effettuate in mala fede;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante dei soggetti a esso parificati;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il Segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Le Sanzioni applicabili saranno parametrare alla gravità della infrazione di volta in volta riscontrata.

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito, l'Azienda può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria e avvalersi degli altri rimedi e misure previste dalla legge (licenziamento, risoluzione contrattuale, penali, etc.).

Quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione alla denuncia), ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, sarà adottata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.

In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), l'Azienda può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli elenchi aziendali.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 24/2023 la Società assicura che il trattamento sia effettuato conformemente alla disciplina di cui al GDPR 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 58/2018.

Il soggetto segnalante dovrà prendere visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione alle segnalazioni di "whistleblowing" prima di effettuare la segnalazione al gestore incaricato dalla Società, dichiarando espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità consentite dalla legge ai fini della gestione della segnalazione stessa, nonché per il trasferimento dei dati ad altri soggetti coinvolti per le medesime finalità.

§ § §

La presente informativa integra il codice etico e le disposizioni adottate dal modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/200, nonché il contenuto del codice di comportamento aziendale. I lavoratori dovranno leggere con attenzione il contenuto dell'informativa, obbligandosi al rispetto delle previsioni richiamate.



Cordiali saluti.

Firenze, 08/02/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. B. S.", written in a cursive style.